

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 943

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GUARINO)

di concerto col Ministro dei lavori pubblici

(MERLONI)

col Ministro dei trasporti

(TESINI)

e col Ministro dell'interno

(MANCINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1993

**Misure urgenti in materia di assicurazione di ciclomotori e
macchine agricole**

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il nuovo codice della strada, stabilisce, tra l'altro, che i ciclomotori devono essere muniti di un «contrassegno di identificazione» consistente, secondo quanto previsto dall'articolo 248 del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in una targhetta da applicare sul ciclomotore stesso.

Come è noto, l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclude dall'obbligo assicurativo i «ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento», nonché le macchine agricole. Si rende pertanto necessario adeguare l'obbligo assicurativo, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 97 del nuovo codice della strada.

Poichè l'articolo 253 del citato regolamento di esecuzione prevede, quale norma transitoria, decorrenze diverse per l'applicazione sui ciclomotori della predetta targhetta, appare necessario stabilire una decorrenza unitaria ai fini dell'adempimento dell'obbligo assicurativo.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene disposto l'obbligo assicurativo per tutti i ciclomotori a decorrere dalla data del 1° luglio 1993. Viene inoltre abrogato, a decorrere dalla stessa data, l'articolo 5 della legge n. 990 del 1969, introducendo l'obbligo assicurativo anche per le macchine agricole, il cui regime assicurativo è stato sempre disciplinato in maniera uniforme a quello dei ciclomotori.

L'urgenza di un intervento normativo è motivata anche dal fatto che l'articolo 193 del nuovo codice della strada prevede l'assicurazione obbligatoria di tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, e che l'abrogazione dell'articolo 5 della citata legge n. 990 del 1969, contenuta nel disegno di legge di riforma della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli (Atto Senato n. 1), che avrebbe dovuto essere emanata contemporaneamente al nuovo codice della strada, non è stata ancora approvata dal Parlamento. Ciò ha determinato una situazione di obiettiva incertezza circa la decorrenza dell'obbligo e l'applicazione delle sanzioni, che appare necessario rimuovere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'obbligo della assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è esteso ai ciclomotori ed alle macchine agricole a decorrere dal 1° luglio 1993.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.